

anno I numero 1 gennaio febbraio 2011

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni 

professionisti

pubblica amministrazione

ABUSIVA OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO: IL COMUNE NON PUÒ COSTITUIRSI PARTE CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18765 del
18/05/2010

Relatore: Mario Gentile - Presidente: Guido De Maio

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ABUSIVA OCCUPAZIONE
DEMANIO MARITTIMO

Sintesi: Il Comune non è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav..

Estratto: « Vanno revocate le statuizioni civili attinenti al risarcimento dei danni a favore del Comune di Latina. Detto Ente Comunale, invero - trattandosi di reato attinente all'occupazione abusiva di arenile rientrante nel Demanio marittimo - non era legittimato a costituirsi parte civile.»

LIGURIA: IN CASO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE NON VA RESTITUITO ALLA REGIONE

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.3830 del 01/06/2010

Relatore: Luca Morbelli - Presidente: Santo Balba

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE -->
CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI -->
REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

Sintesi: L'art. 22 L.R. Liguria 33/1977 delimita l'ambito delle pertinenze con riguardo a tutti quei beni che si collocano, nel processo produttivo dell'acqua minerale, a monte dello stabilimento di produzione: pertanto, quest'ultimo è legislativamente escluso dal novero delle pertinenze e non rientra tra i beni che devono essere ai sensi dell'art. 33 L.R. cit. riconsegnati alla Regione in caso di mancato rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale.

Estratto: « 2. Per quanto riguarda il primo profilo l'art. 33 l. r. 33/1977, recante disciplina delle acque minerali e termali, stabilisce "se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve alla scadenza del termine, fare consegna alla regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze". Il successivo art. 40 l.r. 33/1977 estende tale disciplina anche al caso di decadenza dalla concessione.L'art.22 l.r. 33/1977 stabilisce:

“Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari. Costituiscono altresì pertinenza i beni indicati nell'art. 23, 1° comma del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e non previsti nel precedente comma”. La norma regionale è chiara nel delimitare l'ambito delle pertinenze con riguardo a tutti quei beni che si collocano, nel processo produttivo dell'acqua minerale, a monte dello stabilimento di produzione il quale, pertanto, è legislativamente escluso dal novero delle pertinenze. Né idonea a ricomprendere lo stabilimento di produzione nel novero delle pertinenze è la previsione del secondo comma del citato articolo, che contiene il rinvio all'art. 23 r.d. 29 luglio 1927 n. 1443. Invero la previsione del secondo comma è meramente integrativa e non già derogatoria della previsione del primo comma. Pertanto, in presenza di una chiara volontà legislativa di escludere lo stabilimento di produzione dal novero delle pertinenze, non si può operare l'inclusione dello stesso per il tramite della previsione del secondo comma pena un'inammissibile inversione logica dei rapporti tra le due discipline. Ne consegue che, non rientrando nel novero delle pertinenze né lo stabilimento né l'altro fabbricato destinato ad ufficio (beni contraddistinti con le dalle lettere A e B sulla planimetria allegata la relazione geom. Bonanzinga 24 aprile 2001 sub doc.n. 13 delle produzioni della ricorrente in data 5 luglio 2002), illegittimamente la Regione Liguria ha appreso tali beni.»

Sintesi: Dagli artt. 19, 29, 33 e 34 L.R. Liguria 33/1977 si evince che il concessionario può espropriare i sedimi necessari alla realizzazione delle pertinenze della concessione nonché delle altre opere necessarie e che l'espropriazione determina l'acquisto in capo al concessionario dei relativi sedimi: questa proprietà, tuttavia, non viene meno al venir meno della concessione atteso che il cit. art. 33 prevede un indennizzo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario.

DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> MINIERA

Sintesi: La destinazione di un bene del concessionario a pertinenza di una miniera in concessione non ne comporta, per ciò solo, il trasferimento in proprietà dello Stato bensì un vincolo di destinazione del bene.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DECADENZA

Sintesi: Nel caso di estinzione del rapporto di concessione per esaurimento della miniera le pertinenze riacquistano la propria autonomia, e la loro proprietà, se si tratta di edifici, appartiene, per il principio dell'accessione, al proprietario del suolo.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

Sintesi: Nella Regione Liguria, la posizione del concessionario proprietario delle pertinenze e dei relativi sedimi è tutelata nei confronti del nuovo concessionario dalla previsione del

corrispettivo per l'uso e nei confronti della Regione dalla necessaria restituzione dei beni al momento dell'esaurimento del giacimento.

Estratto: « 3. Per quanto riguarda l'indennità per le aree occupate dai beni pertinenziali, diversi da quelli di cui sopra il Collegio osserva quanto segue. L'art. 19 della l.r. 33/1977 stabilisce: “ I proprietari o possessori dei fondi interessati non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 13”. L'art. 29 l.r. 33/1977 stabilisce: “Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422. Circa la necessità e le modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale. Quando le opere indicate nel 1° comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, agli effetti delle leggi suddette. Tale dichiarazione è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 settembre 1974, n. 37. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la occupazione d'urgenza, determinando la indennità e disponendone il deposito”. Inoltre l'art. 33 l.r. 33/1977 stabilisce : “Se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze”. Infine l'art. 34 l. r. 33/1977 stabilisce: “Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo concessionario è determinato nel provvedimento di concessione”. Dal complesso normativo trascritto si evince che il concessionario può espropriare i sedimi necessari alla realizzazione delle pertinenze della concessione nonché delle altre opere necessarie. L'espropriazione determina l'acquisto in capo al concessionario dei relativi sedimi. La proprietà in capo al concessionario, tuttavia, non viene meno al venir meno della concessione atteso che l'art. 33 l. r. 33/1977 prevede un indennizzo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario. Lo schema normativo, infatti, rende evidente come al venir meno della concessione per esaurimento del giacimento, le pertinenze e i relativi sedimi rientreranno nel possesso del concessionario il quale è sempre rimasto titolare della proprietà sugli stessi. La norma, infatti, prevedendo un corrispettivo a carico del concessionario subentrante per l'uso delle pertinenze rende evidente come nessun trasferimento di proprietà delle stesse avvenga a favore di quest'ultimo. Nè può sostenersi che le pertinenze siano acquistate dall'ente pubblico titolare del giacimento. Infatti la giurisprudenza ha affermato che la destinazione di un bene del concessionario a pertinenza di una miniera in concessione non ne comporta, per ciò solo, il trasferimento in proprietà dello Stato bensì un vincolo di destinazione del bene talché nel caso di estinzione del rapporto di concessione per esaurimento della miniera, cessando ogni rapporto pertinenziale, i relativi beni riacquistano la propria autonomia, con la conseguenza che la proprietà di questi, se si tratta di edifici, appartiene, per il principio dell'accessione, al proprietario del suolo (Cass. civ., I, 06 giugno 1987 , n. 4950 Cass. 14 novembre 1975 n. 3829). Quindi la posizione del concessionario proprietario delle pertinenze e dei relativi sedimi è tutelata nei confronti del nuovo concessionario dalla previsione del corrispettivo per l'uso e nei confronti della Regione dalla necessaria restituzione dei beni al momento dell'esaurimento del giacimento. In conclusione non verificandosi, in danno del concessionario, l'espropriazione delle pertinenze minerarie,

nessun indennizzo allo stesso dovuto. Infatti, nel caso di specie, quando la concessione sarà nuovamente assegnata alla ricorrente spetterà il corrispettivo per l'uso delle pertinenze. Quando il giacimento si esaurirà le pertinenze e i relativi sedimi che sono rimasti in proprietà della ricorrente rientreranno nuovamente nel suo possesso.»

GIUDIZIO --> MOTIVI AGGIUNTI

Sintesi: Con i motivi aggiunti possono essere introdotte anche domande risarcitorie in sede di giurisdizione esclusiva.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI

Sintesi: In caso di decadenza della concessione per l'estrazione di acque minerali, il precedente concessionario vanta una posizione di interesse legittimo rispetto alle decisioni dell'amministrazione in ordine all'opportunità di sfruttare o meno il giacimento ovvero di assegnarlo ad altro concessionario, considerato che la decisione sull'esaurimento del giacimento appare connotata da intrinseci margini di discrezionalità.

Estratto: « 4. I motivi aggiunti sono ammissibili. Trattandosi di giurisdizione esclusiva non si comprende la ragione per la quale ulteriori domande non possano essere introdotte nel giudizio tramite lo strumento dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti, infatti, per il loro particolare atteggiarsi processuale, non determinano alcun vulnus al diritto di difesa delle controparti. Da altro punto di vista non può costituire elemento ostativo alla loro ammissibilità la circostanza che la norma di cui all'art. 21 l. 1034/1971 faccia riferimento all'impugnazione degli atti. La norma, infatti, appare modellata sulla giurisdizione generale di legittimità. La lettera della norma, tuttavia, non impedisce l'applicazione dell'istituto anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Opinare diversamente, da un lato, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due tipologie di giurisdizione e dall'altro determinerebbe un inutile aggravio dell'esercizio del diritto di difesa in contrasto con le esigenze di celerità e speditezza processuale postulate dall'art. 111 Cost. 4.1. Con i motivi aggiunti la ricorrente rileva come successivamente all'apprensione dei beni da parte della Regione il giacimento non sia stato ulteriormente sfruttato. Addirittura la sorgente avrebbe perso, come accertato dall'ASL, i requisiti previsti dalla legge per la qualificazione dell'acqua come minerale. L'inerzia della Regione ha determinato, in questo modo, uno stallo procedimentale per effetto del quale la ricorrente, da un lato, non ha conseguito il corrispettivo per l'utilizzo delle pertinenze a carico del nuovo concessionario e dall'altro non è rientrata nel possesso dei beni costituenti pertinenze come sarebbe avvenuto qualora si fosse ritenuto esaurito il giacimento. La ricorrente, pertanto, ha formulato domanda restitutoria e risarcitoria. La Regione, da un lato, ha affermato che il giacimento non è stato ancora considerato esaurito e dall'altro che le ricerche di un nuovo concessionario si sono arrestate per l'indisponibilità dell'unico soggetto potenzialmente interessato. 4.2. La posizione del concessionario rispetto alla Regione in relazione alle determinazioni di quest'ultima di assegnare nuovamente il giacimento, ovvero di dichiararne l'esaurimento, sono di interesse legittimo. Il precedente concessionario vanta una posizione di diritto soggettivo nei confronti del nuovo concessionario per quanto riguarda il corrispettivo dei beni pertinenziali e di diritto soggettivo nei confronti della Regione una volta che sia stato dichiarato l'esaurimento del giacimento relativamente alla restituzione degli stessi. Tuttavia, rispetto alle decisioni

dell'amministrazione in ordine all'opportunità di sfruttare o meno il giacimento ovvero di assegnarlo ad altro concessionario, il precedente concessionario vanta soltanto una posizione di interesse legittimo. E' evidente, infatti, che la decisione sull'esaurimento del giacimento appare connotata da intrinseci margini di discrezionalità. L'esaurimento del giacimento non può, infatti, essere inteso in senso esclusivamente naturalistico ma deve essere inteso anche in senso economico di talchè un giacimento naturalisticamente ancora attivo nondimeno può essere considerato, per i più svariati ordini di ragioni, esaurito. In altre parole la posizione del concessionario che chieda la restituzione dei beni pertinenziali all'esaurirsi del giacimento è perfettamente identica alla posizione del soggetto espropriato che chiede la retrocessione del bene. È vero che in un caso il soggetto è proprietario dei beni di cui chiede la restituzione e nell'altro non lo è e, tuttavia, in entrambi i casi la valutazione involge la discrezionalità dell'amministrazione circa la residua utilità pubblica dei beni. Orbene una volta chiarito che rispetto alle decisioni successive alla decadenza della concessione il precedente concessionario vanta una posizione di interesse legittimo è agevole rilevare come, nel caso di specie, la ricorrente non abbia attivato lo speciale procedimento per fare risaltare l'inerzia dell'amministrazione. Solo ad esito dell'esperimento di tale procedimento giudiziario potrà discutersi di restituzione dei beni ovvero, nell'apposita sede, di corrispettivo a carico del nuovo concessionario. La domanda restitutoria, relativa ai beni aventi natura pertinenziale, pertanto deve essere respinta. Deve, infatti, rilevarsi come nella specie, residuando a carico dell'amministrazione regionale un ampio margine di discrezionalità in ordine al futuro del giacimento, il giudice amministrativo non potrebbe, senza sovrapporsi all'ambito riservato all'amministrazione, statuire sulla domanda di restituzione.»

È REATO LA PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DOPO LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.21988 del
06/06/2010**

Relatore: Domenico Chindemi - Presidente: Pietro Antonio Sirena

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161
COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO**

Sintesi: In tema di demanio marittimo, risponde del reato di arbitraria occupazione colui che, già titolare di eventuale concessione, poi scaduta, protragga l'occupazione dello spazio marittimo in attesa del rinnovo della detta concessione, posto che in tale lasso temporale egli non è munito di titolo concessorio valido ed efficace.

Estratto: « Va rilevato come, in tema di demanio marittimo, risponde del reato di arbitraria occupazione colui che, già titolare di eventuale concessione, poi scaduta, protragga l'occupazione dello spazio marittimo in attesa del rinnovo della detta concessione, posto che in tale lasso temporale egli non è munito di titolo concessorio valido ed efficace,

avendo rilevato il Tribunale come nessun titolo vantasse la L., in proprio, essendo state immessa nel possesso dell'area esclusivamente in qualità di legale rappresentante della Ondina s.r.l., unica concessionaria dell'area; a seguito della revoca dalla carica di amministratore unico della predetta società, la stessa avrebbe dovuto restituire il terreno alla Ondina e non protrarre, invece, arbitrariamente un'occupazione del tutto illegittima. Quanto alla contestata aggravante dell'abuso di prestazione d'opera il Tribunale ha correttamente rilevato che l'aggravante concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di fare e che instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o estemporaneo, ovvero di semplice amicizia, osservando che entrambi gli indagati avevano la disponibilità delle chiavi e delle attrezzature dei locali, nonché della contabilità della Ondina esclusivamente in ragione della nomina della L. ad amministratore unico della società, ravvisando, legittimamente, i presupposti giustificativi della misura cautelare nell'esigenza di impedire agli indagati di proseguire la loro indebita condotta occupativa, a seguito della quale attualmente conseguono un ingiusto profitto con danno della società Ondina, essendo irrilevante la attuale vigenza del titolo concessorio in capo alla società, ai fini della configurazione dei reati ascrittigli. Tanto è sufficiente per dichiarare il rigetto del ricorso.»

**LA CONTINUAZIONE DI UN'OCCUPAZIONE ABUSIVA
INIZIATA DA ALTRI INTEGRA IL REATO DI CUI ALL'ART.
1161 COD. NAV.**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25621 del
06/07/2010

Relatore: Agostino Cordova - Presidente: Ernesto Lupo

Sintesi: Il fatto che l'occupazione abusiva sia stata iniziata da altri non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. in capo a chi ha continuato l'occupazione stessa.

Estratto: « Per il resto, nessun rilievo assume che detta occupazione risalisse ad epoca remota e fosse originariamente attribuibile ad altri, avendo l'imputata continuato l'occupazione abusiva.»

IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 1161 C.C.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25624 del
06/07/2010

Relatore: Santi Gazzara - Presidente: Ernesto Lupo

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161
COD. NAV. --> MOMENTO CONSUMATIVO

Sintesi: Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zone definite come "fascia di rispetto", previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento della cessazione della attività vietata e quindi, nel caso in cui sia realizzata una recinzione, l'ultimazione della stessa comporta la cessazione della permanenza.

Estratto: « Il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Modica ha, infatti, riconosciuto, che la edificazione all'interno della fascia di rispetto non è ascrivibile all'imputato, in quanto l'opera che sulla stessa insiste è stata edificata in periodo di gran lunga antecedente alla nomina dello Z. ad amministratore del condominio "(OMISSIS)". Di tal che non poteva il decidente, in presenza di una rilevata prova sulla innocenza del prevenuto, non proscioglierlo nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, anzichè dichiarare estinto il reato per prescrizione, in quanto il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zone definite come "fascia di rispetto", previsto dagli artt. 55 e 1161 c.n., ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento della cessazione della attività vietata (Cass. S.U. 8/5/02, n. 17178). Con netta evidenza il reato si è consumato all'epoca della realizzazione della recinzione, con cui si è occupata la zona di terreno in questione, e la natura permanente di esso è cessata con la realizzazione del manufatto.»

IL CESSIONARIO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO RISPONDE DEL REATO PREVISTO DALL'ART. 176 D. LGS. 42/2004

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.25629 del
06/07/2010

Relatore: Agostino Cordova - Presidente: Ernesto Lupo

DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI -->
REATI --> ART. 176 D. LGS. 42/2004

Sintesi: L'art. 176 d. lgs. 42/2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, pertanto integra tale reato la condotta del soggetto che si rende cessionario del bene conoscendone l'appartenenza al demanio pubblico.

Estratto: « Relativamente al capo B), l'art 176 D.Lgs. n. 42 del 2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, per cui l'asserzione di avere ricevuto gli oggetti archeologici dalla madre, ove rispondente al vero, sarebbe inconferente, costituendo ciò un impossessamento: altrimenti, si perverrebbe all'assurdo che commetterebbe il reato chi per primo se ne impossesserebbe ma sarebbero immuni i successivi cessionari.»

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO POPOLARE PUO' ESSERE REVOCATA SE SONO RISCONTRATI BASSISSIMI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.14266 del 12/07/2010

Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA -->
CASISTICA --> ALLOGGI E.R.P.

Sintesi: Il provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio popolare nonché di sgombero del medesimo è sufficientemente motivato se deduce l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi dagli avvenuti accertamenti della polizia municipale e dal riscontro di bassissimi consumi elettrici nell'immobile.

Sintesi: I provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge.

Estratto: « - ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti infondati, posto che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato e circostanziato in ordine alle circostanze di fatto che dimostrano l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi (accertamenti della polizia municipale; bassissimi consumi elettrici); - rilevato altresì che, da quanto risulta nel provvedimento impugnato, questo è stato preceduto da una diffida datata 16.6.2010 n. 3788, inviata alla ricorrente con raccomandata e non allegata alla documentazione depositata, nella quale era presumibilmente contenuto il nome del responsabile del procedimento e veniva assegnato anche un termine per controdeduzioni, non utilizzato dalla ricorrente (cfr. provvedimento impugnato); - rilevato che nel provvedimento impugnato è presente l'indicazione dell'avvertimento della possibilità di ricorso agli organi competenti secondo le leggi vigenti; - ritenuto che i provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge (da ultimo Tar Lombardia – Milano, sez. III, 12 giugno 2009 n. 3985);»

BUCA COPERTA D'ACQUA E NON SEGNALATA: INSIDIA E RESPONSABILITÀ DELLA P.A.

**TRIBUNALE DI PATTI, SEZIONE DISTACCATA DI SANT'AGATA
DI MILITELLO del 16/07/2010**

Relatore: Giuseppe Bonfiglio - Presidente: Giuseppe Bonfiglio
- Parti: C.S. c. Comune di Sant'Agata di Militello

GIUDIZIO --> RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

Sintesi: La mancata produzione in giudizio della delibera adottata per autorizzare il sindaco a intraprendere un'azione giudiziaria concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione dell'art. 182 c.p.c., con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal cit. art. 182, co. 2, c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria e inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito.

Estratto: « L'eccezione processuale di difetto di autorizzazione a stare in giudizio è fondata. Secondo la Suprema Corte la mancata produzione in giudizio della delibera adottata per autorizzare il sindaco a intraprendere un'azione giudiziaria concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., (non anche in quello del primo comma della medesima norma, concernente soltanto le irregolarità della costituzione inteso come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio (da intendersi come sinonimo di organo giudicante) al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, secondo comma solo con riferimento alla fase istruttoria e inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito ("può assegnare", diceva l'articolo nel testo applicabile *ratione temporis*), non sindacabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 819/95; Cass. n. 5146/92). Mancando in atti la delibera con cui il Sindaco è stato autorizzato a stare in giudizio, le difese dell'ente sono inammissibili.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

Sintesi: Secondo la tesi giurisprudenziale classica, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui inquadrare la responsabilità della pubblica amministrazione non è costituito dall'art. 2051 c.c., che impone, nell'osservanza della norma primaria del *neminem laedere*, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, cioè di pericolo